



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,

per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale

Ufficio IV – Autorità di Gestione

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Istruzione e formazione del secondo
grado
Università e Ricerca
Ufficio Programmazione e Gestione della
Secondaria e Formazione Professionale
c.a. Direttore
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Accordo MIUR/Provincia Autonoma di Trento del 16/02/2017. Chiarimenti e precisazioni sull’applicazione della normativa in materia di appalti e contratti pubblici nella gestione dei progetti finanziati con il PON “Per la Scuola” 2014-2020.

Con la presente si dà riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota di codesta Amministrazione, prot.n. S116/2018/219364/260 del 13/04/2018, relativa alla possibilità per le istituzioni scolastiche della Provincia di Trento, che partecipano alle iniziative del PON “Per la Scuola” 2014-2020 finanziate con i fondi strutturali europei, di applicare la normativa provinciale in materia di appalti e contratti pubblici.

In merito, effettuati gli approfondimenti giuridici del caso di specie, si evidenzia quanto segue.

La normativa della Provincia di Trento, attuata con D. Lgs. 162 del 2017, presenta alcune difformità rispetto alle regole sancite dall’Autorità di Gestione. In particolare l’art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede che l’Autorità di Gestione sia responsabile del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria ed ha tra i suoi compiti la definizione delle regole di realizzazione dei progetti, la diffusione delle disposizioni di attuazione del Programma e le procedure da seguire. Pertanto si sottolinea la rilevanza di tali disposizioni in quanto anche le attività di controllo saranno basate sul rispetto degli adempimenti stabiliti.

Le Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione in materia di acquisti di beni, servizi o forniture al di sotto della soglia comunitaria, prevedono per acquisti di beni o servizi informatici l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, (cfr. legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. legge di stabilità 2016, art. 1, comma 512, come peraltro confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232, cd. legge di bilancio 2017).

Per i beni e servizi di natura diversa da quella informatica invece l’Autorità di Gestione prevede che, in virtù dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, hanno l’obbligo di approvvigionarsi prioritariamente mediante l’utilizzo delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A. nel caso in cui tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. In assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al Me.Pa. (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di acquisto fuori dal Me.Pa, dato che le istituzioni scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alla luce di quanto sopra richiamato, la richiesta di utilizzo in prima istanza del MEPAT non è escluso a priori ovvero quando si fa riferimento ai beni e servizi di natura informatica sarebbe la stessa legge sopracitata a consentire tale possibilità in quanto il MEPAT sarebbe uno degli strumenti previsti dalla centrale di committenza regionale, APAC.

Per quanto riguarda, invece, beni e servizi di natura diversa da quella informatica si applica il sistema di regole che l’Autorità di Gestione ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche e che prevede l’obbligo prioritario delle Convenzioni Consip. Di conseguenza, non è possibile prevedere un trattamento differenziato che comporterebbe una disparità tra singole istituzioni scolastiche che accedono ad una stessa tipologia di finanziamento.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si ringrazia per collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)